

## ALLEGATO I

**Materie prime strategiche****Sezione 1****ELENCO DELLE MATERIE PRIME STRATEGICHE**

Sono considerate strategiche le materie prime seguenti:

- a) bauxite/allumina/alluminio
- b) bismuto
- c) boro — grado metallurgico
- d) cobalto
- e) rame
- f) gallio
- g) germanio
- h) litio — grado batteria
- i) magnesio metallico
- j) manganese — grado batteria
- k) grafite — grado batteria
- l) nichel — grado batteria
- m) metalli del gruppo del platino
- n) elementi delle terre rare per magneti permanenti (Nd, Pr, Tb, Dy, Gd, Sm, e Ce)
- o) silicio metallico
- p) titanio metallico
- q) tungsteno

**Sezione 2****METODOLOGIA PER LA SELEZIONE DELLE MATERIE PRIME STRATEGICHE**

1. L'importanza strategica è determinata in base alla rilevanza di una materia prima sia per le transizioni verde e digitale sia per le applicazioni di difesa e aerospaziali, conformemente ai criteri seguenti:
  - a) la quantità di tecnologie strategiche che impiegano una materia prima come fattore produttivo;
  - b) la quantità di una materia prima necessaria per la fabbricazione di tecnologie strategiche rilevanti;
  - c) la domanda di tecnologie strategiche rilevanti prevista a livello mondiale.
2. La crescita della domanda prevista ( $D_{F/C,\tau}$ ) è così calcolata:

$$D_{F/C,\tau} = \frac{DF_{\tau}}{GS_{\tau_0}}$$

dove:

$DF_{\tau}$  è la domanda mondiale annuale prevista di una materia prima nell'anno  $\tau$ ;

$GS_{\tau_0}$  è la produzione mondiale annua di una materia prima per un periodo di riferimento  $\tau_0$ .

3. La difficoltà di aumentare la produzione è determinata prendendo in considerazione almeno:
- a) l'attuale scala globale di produzione annua di una materia prima;
  - b) il rapporto riserve/produzione di una materia prima, basato sulle riserve note di risorse geologiche economicamente estraibili e sull'attuale produzione annua mondiale;
  - c) i tempi di esecuzione dei nuovi progetti che aumentano la capacità di approvvigionamento, in presenza di informazioni affidabili.
-

## ALLEGATO II

**Materie prime critiche****Sezione 1****Elenco delle materie prime critiche**

Sono considerate critiche le materie prime seguenti:

- a) antimonio
- b) arsenico
- c) bauxite/allumina/alluminio
- d) barite
- e) berillio
- f) bismuto
- g) boro
- h) cobalto
- i) carbon coke
- j) rame
- k) feldspato
- l) fluorite
- m) gallio
- n) germanio
- o) afnio
- p) elio
- q) elementi delle terre rare pesanti
- r) elementi delle terre rare leggere
- s) litio
- t) magnesio
- u) manganese
- v) grafite
- w) nichel — grado batteria
- x) niobio

- y) fosforite
- z) fosforo
- a bis) metalli del gruppo del platino
- a ter) scandio
- a quater) silicio metallico
- a quinquies) stronzio
- a sexies) tantalio
- a septies) titanio metallico
- a octies) tungsteno
- a nonies) vanadio

## Sezione 2

### Calcolo dell'importanza economica e del rischio di approvvigionamento

1. L'importanza economica ( $EI$ ) della materia prima valutata è calcolata nel modo seguente:

$$EI = \sum_s (A_s * Q_s) * SI_{EI}$$

dove:

$s$  rappresenta i settori dell'economia secondo la classificazione NACE (livello a 2 cifre);

$A_s$  è la quota di utilizzo finale valutata della materia prima in un settore NACE (livello a 2 cifre) (utilizzando valori dell'Unione se disponibili e valori mondiali negli altri casi);

$Q_s$  è il valore aggiunto del settore pertinente con classificazione NACE (livello a 2 cifre) come percentuale dell'economia totale;

$SI_{EI}$  è l'indice di sostituzione relativo all'importanza economica.

2. L'indice di sostituzione della materia prima valutata relativo all'importanza economica ( $SI_{EI}$ ) è calcolato nel modo seguente sulla base delle applicazioni industriali più pertinenti:

$$SI_{EI} = \sum_i \sum_a SPP_{i,a;EI} * Sub\_share_{i,a} * Share_a$$

dove:

$i$  indica un singolo materiale sostitutivo;

$a$  indica una singola applicazione della materia prima;

$SPP_{i,a;EI}$  è il parametro di prestazione di importanza economica di ciascun materiale sostitutivo,  $i$ , rispetto alla materia prima valutata, sulla base delle prestazioni tecniche, compresa la funzionalità, e il rapporto costo/prestazioni, per ciascuna applicazione,  $a$ ;

$Share_a$  è la percentuale delle materie prime in un'applicazione finale;

$Sub\_share_{i,a}$  è la percentuale di ogni materiale sostitutivo all'interno di ciascuna applicazione.

3. Il rischio di approvvigionamento (SR) della materia prima valutata è calcolato nel modo seguente:

$$SR = \left[ (HHI_{WGI,t_c})_{GS} * \frac{IR}{2} + (HHI_{WGI,t_c})_{EU\_sourcing} * \left( 1 - \frac{IR}{2} \right) \right] * (1 - EoL_{RIR}) * SI_{SR}$$

dove:

GS indica la produzione annua globale della materia prima valutata;

EU sourcing indica le fonti di approvvigionamento effettive dell'Unione, vale a dire la produzione interna dell'Unione più le importazioni nell'Unione da paesi terzi o da PTOM;

HHI è l'indice Herfindahl-Hirschman (usato come indicatore della concentrazione dell'offerta tra i paesi);

WGI è un indice basato sugli indicatori di governance mondiale della Banca mondiale (utilizzato come indicatore per la governance dei paesi);

$t_c$  è il parametro degli scambi utilizzato per adeguare il WGI, che è determinato prendendo in considerazione le possibili imposte sulle esportazioni (eventualmente mitigate da un accordo commerciale in vigore), i contingenti di esportazioni fisiche o i divieti di esportazione imposti da un paese,  $c$ .

$EoL_{RIR}$  è il tasso di riciclaggio a fine vita, ossia il rapporto tra i fattori produttivi provenienti da materiali secondari (riciclati da vecchi scarti) e tutti i fattori produttivi di una materia prima (primaria o secondaria);

$SI_{SR}$  è l'indice di sostituzione riferito al rischio di approvvigionamento;

IR è la dipendenza dalle importazioni.

4. La dipendenza dalle importazioni, IR, di materie prime è calcolata nel modo seguente:

$$IR = \max \left\{ 0; \frac{Import - Export}{DomesticProduction + Import - Export} \right\}$$

5. L'indice Herfindahl-Hirschman ( $HHI_{WGI}$ ) della materia prima valutata è calcolato nel modo seguente:

$$HHI_{WGI,t_c} = \sum_c (S_c)^2 * WGI_c * t_c$$

dove:

$c$  indica i paesi fornitori della materia prima valutata;

$S_c$  è la quota di approvvigionamento della materia prima valutata (GS o EU\_sourcing) detenuta da un paese  $c$ ;

$WGI_c$  è un indice basato sugli indicatori di governance mondiale della Banca mondiale di un paese  $c$ ;

$t_c$  è il parametro degli scambi di un paese utilizzato per adeguare il WGI, che è determinato prendendo in considerazione le possibili imposte sulle esportazioni (eventualmente mitigate da un accordo commerciale in vigore), i contingenti di esportazioni fisiche o i divieti di esportazioni imposti da un paese,  $c$ .

6. L'indice di sostituzione della materia prima valutata relativo all'importanza economica ( $SI_{SR}$ ) è calcolato nel modo seguente:

$$SI_{SR} = \sum_i \sum_a SPP_{i,SR} * Sub\_share_{i,a} * Share_a$$

dove:

$i$  indica un singolo materiale sostitutivo;

$a$  indica una singola applicazione del materiale candidato;

$SPP_{i,SR}$  è il parametro di prestazione in termini di rischio di approvvigionamento di ciascun materiale sostitutivo,  $i$ , in base alla sua produzione globale, alla criticità e alla rilevanza economica (prodotto primario, coprodotto, sottoprodotto)

$Share_a$  è la percentuale dei materiali candidati in un'applicazione finale;

$Sub\_share_{i,a}$  è la percentuale di ogni materiale sostitutivo all'interno di ciascuna applicazione.

7. Se cambiamenti strutturali o statistici incidono sulla misurazione dell'importanza economica e del rischio di approvvigionamento orizzontalmente per tutti i materiali oggetto della valutazione, i valori corrispondenti sono corretti al fine di compensare tali cambiamenti.

I calcoli delle formule di cui alla presente sezione sono basati su una media degli ultimi cinque anni per cui sono disponibili dati. Sono tenute in considerazione la priorità, la qualità e la disponibilità dei dati.

---

## ALLEGATO III

**Valutazione dei criteri per il riconoscimento dei progetti strategici**

1. La valutazione volta a stabilire se un progetto nell'Unione soddisfa il criterio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), tiene conto di quanto segue:

- a) se il progetto contribuisce al raggiungimento dei parametri di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a);
- b) se il progetto contribuisce a preservare o rafforzare le capacità dell'Unione in termini di quota del consumo annuo dell'Unione di una materia prima strategica, tenendo conto dell'aumento previsto del consumo dell'Unione.
- c) se il progetto contribuisce al rafforzamento della capacità dell'Unione di produrre materie prime innovative in grado di sostituire materie prime strategiche in una o più tecnologie strategiche, adottando al contempo misure per ottenere un'impronta ambientale pari o inferiore rispetto alla materia prima strategica che è sostituita;

Il contributo di un progetto al raggiungimento del pertinente parametro di riferimento per la capacità è valutato tenendo conto del piano aziendale del progetto e delle informazioni tecniche complementari incluse nella domanda e del tempo di commercializzazione stimato del progetto.

2. La valutazione volta a stabilire se un progetto in un paese terzo o in un PTOM soddisfa il criterio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), tiene conto di quanto segue:

- a) se il progetto contribuisce al raggiungimento dei parametri di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), o contribuisce a garantire la resilienza dell'approvvigionamento dell'Unione di materie prime strategiche;
- b) se il quadro giuridico applicabile o altre condizioni forniscono la garanzia che non si determineranno distorsioni del commercio e degli investimenti collegati al progetto, tenendo in considerazione in particolare l'eventualità che l'Unione abbia concluso un partenariato strategico di cui all'articolo 37 o un accordo commerciale contenente un capitolo sulle materie prime con il paese terzo in questione, o con PTOM, e sono coerenti con la politica commerciale comune dell'Unione;
- c) in quale misura vi siano imprese che hanno concluso o intendono concludere accordi di acquisto dei prodotti del progetto con il promotore del progetto al fine di utilizzare o trasformare le materie prime strategiche prodotte dai progetti pertinenti nell'Unione;
- d) se il progetto è in linea con gli obiettivi dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo e politica estera.

Il contributo di un progetto al raggiungimento dei parametri di riferimento di cui alla lettera a) è valutato tenendo conto del piano aziendale del progetto e delle informazioni tecniche complementari incluse nella domanda, del tempo di commercializzazione stimato del progetto, nonché della percentuale del risultato del progetto che è coperta da accordi di acquisto dei prodotti del progetto esistenti o potenziali di cui alla lettera c). Gli elementi di prova relativi alla lettera c) possono comprendere accordi contrattuali, lettere di intenti o memorandum d'intesa.

3. La valutazione volta a stabilire se un progetto soddisfa il criterio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), tiene conto di quanto segue:

- a) la qualità degli studi di fattibilità realizzati sul potenziale di sviluppo del progetto;
- b) l'eventualità che la tecnologia che si intende utilizzare sia stata dimostrata nell'ambiente pertinente.

4. Gli studi di fattibilità di cui al punto 3, lettera a), sono concepiti con le finalità seguenti:

- a) valutare se il progetto proposto abbia possibilità di successo tramite un'analisi delle considerazioni tecnologiche e ambientali;
- b) individuare potenziali questioni e problemi tecnici che potrebbero sorgere durante la prosecuzione del progetto.

Potrebbero essere necessari ulteriori studi per confermare la fattibilità del progetto.

5. La valutazione volta a stabilire se i progetti ubicati nell'Unione soddisfano il criterio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), tiene conto della valutazione complessiva della conformità del progetto al pertinente diritto dell'Unione o nazionale, nonché delle pertinenti prove supplementari, tenendo conto dell'ubicazione del progetto.

La valutazione volta a stabilire se i progetti in paesi terzi o in PTOM soddisfano il criterio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), tiene conto della conformità al diritto nazionale applicabile qualora questo fornisca sufficienti garanzie di conformità al criterio o ad aspetti dello stesso, e agli strumenti internazionali seguenti:

- a) dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'ILO;
  - b) linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile, in particolare le linee guida riguardanti la lotta alla corruzione;
  - c) linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio;
  - d) linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per un coinvolgimento significativo dei portatori di interessi attivi nel settore estrattivo, anche quando fanno riferimento ai principi stabiliti nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni;
  - e) «Principles of Corporate Governance» (principi di governo societario) dell'OCSE;
  - f) linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali sulla condotta responsabile delle imprese;
  - g) principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite;
  - h) standard di prestazione 5 dell'IFC sull'acquisizione di terreni e il reinsediamento volontario.
6. I promotori dei progetti possono attestare la conformità al criterio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), anche nei modi seguenti:
- a) fornendo la prova che il progetto in questione è certificato singolarmente da uno o più sistemi riconosciuti a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, che coprono congiuntamente tutte le prescrizioni elencate nell'allegato IV, punto 2); oppure
  - b) impegnandosi a ottenere la certificazione per il progetto in questione nell'ambito di uno o più sistemi riconosciuti secondo l'articolo 30, paragrafo 2, che coprono congiuntamente tutte le prescrizioni elencate nell'allegato IV, punto 2), e fornendo elementi di prova sufficienti del fatto che, se attuato, il progetto in questione sarà in grado di soddisfare i criteri previsti per l'ottenimento di tale certificazione.
7. La valutazione volta a stabilire se un progetto nell'Unione soddisfa il criterio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), tiene conto di quanto segue:
- a) la partecipazione al progetto di imprese di Stati membri diversi;
  - b) l'eventualità che anche gli acquirenti dei prodotti del progetto potenziali si trovino in più di uno Stato membro;
  - c) gli effetti sulla disponibilità di materie prime strategiche per gli utilizzatori a valle in più di uno Stato membro.
8. La valutazione volta a stabilire se un progetto in un paese terzo soddisfa il criterio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), tiene in considerazione in che misura il progetto contribuisca, nel paese terzo pertinente:
- a) al rafforzamento di più di una fase della catena del valore delle materie prime in tale paese o nella regione in cui si trova;
  - b) all'incentivazione di investimenti privati nella catena nazionale del valore delle materie prime;
  - c) al conseguimento di maggiori benefici economici o sociali, compresa la creazione di posti di lavoro.





## ALLEGATO IV

**Criteria riguardanti i sistemi di certificazione**

1. Un sistema di certificazione riconosciuto soddisfa i criteri seguenti:
  - a) è aperto, con condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, a tutti gli operatori economici che intendano soddisfare le prescrizioni del sistema e siano in grado di farlo, e ha una governance multipartecipativa;
  - b) la verifica e il monitoraggio della conformità sono oggettivi, sono basati su norme, prescrizioni e procedure internazionali, dell'Unione o nazionali e sono effettuati da terze parti indipendenti dall'operatore economico interessato;
  - c) prevede prescrizioni e procedure sufficienti a garantire la competenza e l'indipendenza dei verificatori responsabili;
  - d) prevede prescrizioni volte a garantire una relazione di audit stabilita a livello di sito.
2. Le prescrizioni per la certificazione includono almeno:
  - a) prescrizioni che garantiscano pratiche sostenibili dal punto di vista ambientale, tra cui quelle che assicurano la gestione ambientale e l'attenuazione dell'impatto ambientale nelle categorie di rischio ambientale seguenti:
    - i) aria, compreso l'inquinamento atmosferico come le emissioni di gas a effetto serra;
    - ii) acqua, compresi i fondali marini e l'ambiente marino, l'inquinamento idrico, l'uso dell'acqua, le quantità di acqua, tenendo conto di inondazioni o siccità, e l'accesso all'acqua;
    - iii) suolo, compresi l'inquinamento, l'erosione, l'uso e il degrado del suolo;
    - iv) biodiversità, compresi i danni agli habitat, alla fauna selvatica, alla flora e agli ecosistemi, compresi i servizi ecosistemici;
    - v) sostanze pericolose;
    - vi) rumori e vibrazioni;
    - vii) sicurezza degli impianti;
    - viii) consumo di energia;
    - ix) rifiuti e residui;
  - b) prescrizioni volte a garantire pratiche socialmente responsabili, tra cui il rispetto dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori, compresa la vita della comunità delle popolazioni indigene;
  - c) prescrizioni volte a garantire integrità e trasparenza commerciali, compreso l'obbligo di adottare una gestione corretta degli aspetti finanziari, ambientali e sociali e politiche contro la corruzione attiva e passiva.

## ALLEGATO V

**Impronta ambientale****PARTE PRIMA****DEFINIZIONI**

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

- a) «dati di processo»: le informazioni associate ai processi utilizzati per la modellizzazione degli inventari del ciclo di vita (*life-cycle inventories* — LCI), in base alle quali ciascun risultato aggregato degli LCI delle catene di trasformazione che rappresentano le attività di un processo è moltiplicato per i corrispondenti dati di processo e dalla loro combinazione si ricava l'impronta ambientale associata al processo;
- b) «distinta dei materiali»: l'elenco delle materie prime, dei sottoinsiemi, degli insiemi intermedi, dei sottocomponenti, delle parti e delle rispettive quantità, necessari per fabbricare il prodotto oggetto dello studio;
- c) «dati specifici dell'impresa» o «dati primari»: i dati direttamente misurati o collazionati presso uno o più impianti (dati specifici del sito) rappresentativi delle attività dell'impresa;
- d) «metodo di valutazione dell'impatto»: il protocollo per trasformare i dati dell'inventario del ciclo di vita in contributi quantitativi all'impatto ambientale in esame;
- e) «categoria di impatto»: la classe d'uso delle risorse o la classe d'impatto ambientale a cui si riferiscono i dati dell'inventario del ciclo di vita;
- f) «ciclo di vita»: le fasi consecutive e interconnesse di un sistema di prodotto, dall'acquisizione delle materie prime o dalla produzione a partire dalle risorse naturali fino allo smaltimento finale (ISO 14040:2006);
- g) «inventario del ciclo di vita» o «LCI»: la combinazione dell'insieme degli scambi di flussi elementari, flussi di rifiuti e flussi di prodotti in una serie di dati LCI;
- h) «serie di dati d'inventario del ciclo di vita» o «serie di dati LCI»: il documento o file contenente informazioni sul ciclo di vita di un determinato prodotto o altro riferimento, come il sito o il processo, in cui figurano i metadati descrittivi e l'inventario del ciclo di vita quantitativo e potrebbe essere una serie di dati di un'unità di processo, una serie parzialmente aggregata di dati o una serie aggregata di dati;
- i) «dati secondari»: i dati non provenienti da un processo specifico della catena di approvvigionamento dell'impresa che effettua uno studio sull'impronta ambientale, vale a dire i dati non direttamente collazionati, misurati o stimati dall'impresa, ma tratti da una banca dati LCI di terze parti o da altre fonti, compresi i dati medi del settore, come i dati pubblicati sulla produzione, le statistiche delle amministrazioni pubbliche e i dati forniti dalle associazioni di categoria, gli studi compilativi, gli studi tecnici e i brevetti, e possono anche essere basati su dati finanziari e contenere dati vicarianti e altri dati generici, e compresi i dati primari sottoposti ad aggregazione orizzontale;
- j) «confine del sistema»: la definizione degli aspetti inclusi o esclusi dallo studio sul ciclo di vita.

Le norme di calcolo dell'impronta ambientale di una materia prima critica contengono ulteriori definizioni necessarie alla loro interpretazione.

**PARTE II****AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente allegato fornisce gli elementi essenziali relativi alle modalità di calcolo dell'impronta ambientale delle materie prime critiche.

Le norme di calcolo dell'impronta ambientale di specifiche materie prime critiche sono basate sugli elementi essenziali contenuti nel presente allegato, e tengono conto di metodi di valutazione scientificamente validi e delle norme internazionali pertinenti nel settore della valutazione del ciclo di vita.

Ai fini del calcolo dell'impronta ambientale di una materia prima critica, si tiene conto della distinta dei materiali, dell'energia, dei metodi di produzione e dei materiali ausiliari utilizzati negli impianti coinvolti nella produzione della materia prima critica.

Nel definire le norme di calcolo dell'impronta ambientale di specifiche materie prime critiche, la Commissione mira a garantire la coerenza con le norme di calcolo dell'impronta ambientale dei prodotti intermedi e finali in cui si fa uso delle materie prime critiche in questione.

**PARTE III**  
**UNITÀ DICHIARATA**

L'unità dichiarata è 1 kg del tipo di materia prima critica in questione.

Le norme di calcolo dell'impronta ambientale di specifiche materie prime critiche possono specificare un'unità dichiarata superiore o inferiore, espressa in kg, qualora sia necessario per tenere conto della natura o dell'uso della materia prima critica in questione.

Tutti i dati quantitativi sugli elementi in ingresso e in uscita collazionati dal fabbricante per quantificare l'impronta di carbonio sono calcolati in relazione a tale unità dichiarata.

**PARTE IV**  
**CONFINE DEL SISTEMA**

1. Estrazione, concentrazione e raffinazione sono le tre fasi del ciclo di vita da includere nel confine del sistema delle materie prime critiche primarie con i processi seguenti, laddove attengano alla materia prima specifica:
  - a) i processi a monte che comprendono l'estrazione di minerali per la produzione di materie prime, la produzione e la fornitura, compreso il trasporto, di sostanze chimiche, i processi ausiliari, la produzione e la fornitura, compreso il trasporto, di carburanti, la produzione e la fornitura di energia elettrica e il trasporto dei materiali in veicoli non di proprietà dell'organizzazione né gestiti da quest'ultima;
  - b) il trasporto di minerali, concentrati e materie prime in veicoli di proprietà dell'organizzazione o da essa gestiti;
  - c) immagazzinamento di minerali, concentrati e materie prime;
  - d) frantumazione e purificazione del minerale;
  - e) produzione di materie prime in concentrato;
  - f) estrazione di metalli con mezzi chimici, fisici o biologici;
  - g) fusione;
  - h) conversione del metallo;
  - i) purificazione dalle scorie;
  - j) raffinazione del metallo;
  - k) elettrolisi del metallo;
  - l) fusione del metallo o imballaggio;
  - m) materiale esaurito e trattamento delle scorie;
  - n) tutti i processi ausiliari collegati, come per il trattamento delle acque reflue in loco, compreso il trattamento delle acque per uso industriale, delle acque di raffreddamento diretto e delle acque superficiali di dilavamento; i sistemi di abbattimento dei gas, compresi gas di scarico primari e secondari; le caldaie, incluso il pretrattamento dell'acqua di alimentazione; e la logistica interna.
2. Nel confine del sistema delle materie prime critiche secondarie, che definisce la fase del ciclo di vita del riciclaggio, sono inclusi i processi indicati di seguito, quando riguardano la materia prima strategica riciclata:
  - a) i processi a monte che comprendono la generazione della materia prima di alimentazione (materiali di scarto e concentrati vergini), la produzione e la fornitura (trasporto) di sostanze chimiche, materiali ausiliari, la produzione e la fornitura (trasporto) di carburanti, la produzione e fornitura di energia elettrica e il trasporto dei materiali in veicoli non di proprietà dell'organizzazione;
  - b) il trasporto di concentrati e scarti in veicoli di proprietà dell'organizzazione o da essa gestiti;
  - c) immagazzinamento di scarti, concentrati e materie prime;
  - d) pre-trattamento delle materie prime secondarie;
  - e) fusione;

- f) conversione del metallo;
  - g) raffinazione del metallo;
  - h) elettrolisi del metallo;
  - i) fusione del metallo o imballaggio;
  - j) trattamento del materiale esausto;
  - k) tutti i processi ausiliari collegati, come per il trattamento delle acque reflue in loco, compreso il trattamento delle acque per uso industriale, delle acque di raffreddamento diretto e delle acque superficiali di dilavamento; i sistemi di abbattimento dei gas, compresi gas di scarico primari e secondari; le caldaie, incluso il pretrattamento dell'acqua di alimentazione; e la logistica interna.
3. La fase di utilizzo o la fase di fine vita sono escluse dai calcoli dell'impronta ambientale, in quanto non si trovano sotto l'influenza diretta dell'operatore economico responsabile. Possono essere esclusi altri processi qualora il loro contributo all'impronta ambientale di una specifica materia prima critica non sia significativo.

#### **PARTE V**

##### **CATEGORIE DI IMPATTO**

Le norme di calcolo specificano le categorie di impatto che devono essere incluse nel calcolo dell'impronta ambientale. La scelta è basata sull'analisi dei punti critici eseguita conformemente alle metodologie scientificamente valide sviluppate a livello internazionale e tenendo conto dei fattori seguenti:

- a) l'importanza relativa dei diversi impatti, inclusa la loro importanza relativa rispetto agli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione;
- b) le esigenze delle imprese a valle che intendono comunicare in merito all'impronta ambientale delle materie prime critiche che utilizzano.

#### **PARTE VI**

##### **USO DI SERIE DI DATI SPECIFICI DELL'IMPRESA E SERIE DI DATI SECONDARI**

Le norme di calcolo specificano l'uso di serie di dati specifici dell'impresa e di serie di dati secondari per tutti i processi e i materiali pertinenti. Se le norme di calcolo consentono la scelta tra una serie di dati specifici dell'impresa e una serie di dati secondari, la Commissione considera la possibilità di incentivare l'uso dei dati specifici dell'impresa.

L'uso di dati specifici dell'impresa è obbligatorio almeno per i processi che si trovano sotto l'influenza diretta dell'operatore responsabile e che offrono il contributo maggiore alle categorie di impatto pertinenti.

I dati di processo specifici di un'impresa sono utilizzati in combinazione con le pertinenti serie di dati secondari conformi allo standard relativo all'impronta ambientale. Le norme di calcolo specificano se è consentito il campionamento, conformemente alle metodologie scientificamente valide sviluppate a livello internazionale.

Una modifica della distinta dei materiali o del mix energetico utilizzati per produrre un tipo di materia prima critica richiede un nuovo calcolo dell'impronta ambientale.

Nel fissare le regole di calcolo, anche per le emissioni di gas a effetto serra generate dall'energia elettrica utilizzata per la produzione di materie prime critiche, la Commissione garantisce la coerenza e l'allineamento con le altre disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione, salvo ove giustificato non farlo.

Le norme di calcolo da elaborare mediante un atto delegato comprendono una modellizzazione dettagliata delle seguenti fasi del ciclo di vita:

- a) fase di estrazione, di concentrazione e di raffinazione delle materie prime primarie;
- b) fase di acquisizione e di trasformazione delle materie prime secondarie.

**PARTE VII****METODI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

L'impronta ambientale è calcolata utilizzando metodi di valutazione dell'impatto scientificamente validi che tengono conto degli sviluppi a livello internazionale relativi alle categorie di impatto pertinenti riguardanti i cambiamenti climatici, l'acqua, l'aria, il suolo, le risorse, l'uso del territorio e la tossicità.

I risultati sono forniti come risultati caratterizzati senza normalizzazione e ponderazione.

**PARTE VIII****CLASSI DI PRESTAZIONE RELATIVE ALL'IMPRONTA AMBIENTALE**

A seconda della distribuzione dei valori contenuti nelle dichiarazioni dell'impronta ambientale rilasciate sul mercato interno dell'UE, è individuato un numero significativo di classi di prestazione, delle quali la categoria A costituisce la classe più efficiente e con il minore impatto legato al ciclo di vita, al fine di consentire la differenziazione del mercato. La definizione della soglia di ciascuna classe di prestazione, così come la portata, si basa sulla distribuzione delle prestazioni delle materie prime critiche pertinenti immesse sul mercato nei tre anni precedenti, sugli sviluppi tecnologici previsti e su altri fattori tecnici da definire.

La Commissione riesamina ogni tre anni il numero di classi di prestazione e le soglie tra le singole classi al fine di mantenerne la rappresentatività rispetto alla realtà del mercato e alla sua possibile evoluzione.

**PARTE IX****VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ**

Le norme di calcolo e di verifica specificano la procedura di valutazione della conformità applicabile tra i moduli stabiliti nell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE, con gli adeguamenti necessari a seconda del materiale interessato.

Nello specificare la procedura di valutazione della conformità applicabile, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

- a) l'adeguatezza del modulo al tipo di materiale e la sua proporzionalità all'interesse pubblico perseguito;
- b) la natura dei rischi connessi al prodotto e la misura in cui la valutazione della conformità corrisponde al tipo e al grado di rischio;
- c) qualora sia obbligatoria la partecipazione di terzi, la necessità del fabbricante di poter scegliere tra i moduli di garanzia qualità e di certificazione del prodotto stabiliti nell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE.